



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

## ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. 3 DEL 27/02/2020

**OGGETTO:** ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2020. ADOZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE..

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **20:47** in Rubiera, nella sede municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
BONACINI LUCA	Consigliere	Presente
ARDUINI MARIA LAURA	Consigliere	Presente
RUOZI BARBARA	Consigliere	Presente
LUSVARDI ELENA	Consigliere	Assente
BARBIERI VERTER	Consigliere	Assente
ROSSI ELENA	Consigliere	Presente
COTTAFAVA GIULIANO	Consigliere	Presente
PEDRONI FRANCO	Consigliere	Presente
CASALINI MILENA	Consigliere	Presente
SILINGARDI MASSIMO	Consigliere	Presente
ZANI MAURO	Consigliere	Presente
PRODI STEFANO	Consigliere	Presente
IOTTI CARLO	Consigliere	Presente
MANZINI CATIA	Consigliere	Presente
CEPI ROSSANA	Consigliere	Presente
ROSSI LUCA	Consigliere	Presente

Presenti N. **15**

Assenti N. **2**

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri: Barbieri Verter

Assiste il Segretario generale del Comune dott. Amorini Caterina.

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Cottafava, Cepi e Prodi.

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Boni, Albanese, Murrone, Massari.



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Deliberazione n. 3 del 27/02/2020

**Oggetto:** ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2020. ADOZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI, in materia di potestà regolamentare degli enti locali,:

- il disposto dell'articolo 52 ("Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni") del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ("Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") che attribuisce ai comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- l'articolo 7 ("Regolamenti") del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO del contenuto dell'articolo 7 ("Regolamenti") del vigente Statuto Comunale che, come fonte normativa secondaria e massima espressione dell'autonomia del Comune di Rubiera, stabilisce le direttive da seguire nell'attività regolamentare propria dell'Ente;

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360 a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge n.449 del 27 dicembre 1997 (come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge n.191 del 16 giugno 1998), ha istituito l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche IRPEF a decorrere dal primo gennaio 1999;
- in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 del citato Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dalle successive disposizioni legislative in materia, ha previsto la facoltà da parte dei Comuni, mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/1997, di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Ha stabilito, inoltre, che la variazione



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

CONSIDERATO che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel prevedere rilevanti modificazioni ed integrazioni alla disciplina del citato Decreto Legislativo n. 360/1998 in materia dell'addizionale comunale all'IRPEF, ha stabilito che mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare, il Consiglio Comunale può stabilire una soglia d'esenzione dall'Addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi;

TENUTO conto che, ai sensi del comma 4 del Decreto Legislativo n. 360/98, così come modificato dal comma 142 dell'art.1 della Legge n. 296/2006, dal comma 7 dell'art. 40 del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 8, comma 2 del D.Lgs n. 175 del 2014:

- la determinazione del tributo in oggetto si ottiene applicando l'aliquota deliberata al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF (al netto degli oneri deducibili), purchè sia dovuta per lo stesso anno anche l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- in termini generali i soggetti passivi (che sono i soggetti che risultano avere al primo gennaio dell'anno di riferimento il domicilio fiscale nel Comune percettore) devono versare l'addizionale, per le parti spettanti, in acconto (d'importo pari al 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente) e a saldo unitamente al saldo dell'IRPEF dovuta;
- ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente;

DATO ATTO che:

- ai sensi del comma 8 dell'art 14, del D.L. 14 marzo 2011, n. 23 a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art 1, c. 3, del citato D.L. n. 360 del 1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera afferisce. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'art.1, comma 169, della citata legge n.296 del 2006;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

PRESO ATTO del dettato dell'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che il versamento dell'Addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune e del Decreto



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Ministeriale 5 ottobre 2007 avente ad oggetto le “modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, emanato proprio in attuazione di quanto disposto dal comma sopra citato;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 18 dicembre 2007 avente per oggetto “Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all' IRPEF – Adozione modifiche ed integrazioni” con cui, dopo le opportune valutazioni sull'andamento delle entrate e delle spese, al fine di salvaguardare gli equilibri di Bilancio e di garantire il mantenimento e l'ampliamento dei servizi comunali, l'Amministrazione comunale ha ritenuto necessario, a decorrere dall'anno finanziario 2008, avvalersi della facoltà, prevista dalla citata Legge Finanziaria anno 2007, di incrementare la vigente misura percentuale dell'aliquota di compartecipazione comunale all'IRPEF di due punti percentuali, dallo 0,3% allo 0,5%, confermando, nel contempo, a tutela dei contribuenti in situazione di oggettiva fragilità reddituale e sociale, l'esenzione per la fascia di reddito imponibile che non supera la soglia di €. 10.000,00;

CONSIDERATO che per gli anni finanziari dal 2009 al 2013 l'Amministrazione Comunale di Rubiera, con deliberazione di Consiglio comunale n.56 del 22 dicembre 2008, n. 4 del 6 febbraio 2010, n.4 del 4 febbraio 2011, n.9 del 28 marzo 2012 e n.13 del 13 giugno 2013, ha confermato l'aliquota vigente dello 0,5% e la soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile non superiore a 10.000,00 €;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30 luglio 2014, con la quale:

- si è provveduto, per l'anno 2014, per ragioni di equità e tutela delle fasce più deboli, a differenziare le aliquote dell'Addizionale Comunale all' IRPEF, secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilendo delle aliquote dell'Addizionale Comunale all' IRPEF per l'anno finanziario 2014 nelle seguenti misure:

Scaglioni di reddito	Aliquote
Fino a 15.000,00 euro	0,45%
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	0,50%
Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro	0,78%
Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro	0,79%
Oltre 75.000,00 euro	0,80%

- si è provveduto a rendere coerente con quanto stabilito sopra, il testo dell'art.2 (“Determinazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all' IRPEF”) del “Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF”, approvando il nuovo testo del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF;
- si è provveduto a prevedere una soglia di esenzione di cui all'art. 3 del “Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all' IRPEF” per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale comunale IRPEF, non superiore ad € 10.000,00;



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

CONSIDERATO CHE per l'anno 2015 con Deliberazione di C.C. n. 20 del 29 maggio 2015, per l'anno 2016 con Deliberazione di C.C. n. 6 del 15 aprile 2016, per l'anno 2017 con Deliberazione di C.C. n. 5 del 10 febbraio 2017 e per il 2018 con Deliberazione di C.C. n. 68 del 20 dicembre 2017, l'Amministrazione Comunale, ha confermato le aliquote deliberate e la soglia di esenzione stabilite per l'anno 2014;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 6 marzo 2019 con cui si è stabilito di:

- confermare le seguenti aliquote deliberate per l'annualità 2018 nelle misure seguenti:

Scaglioni di reddito	Aliquote
Fino a 15.000,00 euro	0,45%
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	0,50%
Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro	0,78%
Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro	0,79%
Oltre 75.000,00 euro	0,80%

- Stabilire, aumentandola, la soglia di esenzione di cui all'art. 3 del "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all' IRPEF" per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale comunale IRPEF, non superiore ad € 12.000,00.

#### RICHIAMATI:

- l'articolo 53 ("Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni") della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alla materia tributaria per l'anno successivo, e quindi delle relative manifestazioni di volontà della stessa autonomia regolamentare (comprese le eventuali modificazioni), entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e prevede che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

#### VISTI:

- l'art.151, comma 1, del Testo unico, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.295 del 17/12/2019 che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al 31 marzo 2020;



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

## PRESO ATTO:

- dell'art.13, commi 15 e 15 bis, del Decreto Legge n.201/2011, convertito in Legge n.214/2011, che disciplinano l'obbligo di trasmissione al MEF e le modalità di pubblicazione sul relativo sito informatico delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;
- dell'art. 8, c. 3 del D.Lgs. n. 175 del 2014, in base al quale le Delibere relative all'Addizionale Comunale all'IRPEF devono essere trasmesse dai Comuni esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento delle stesse nell'apposita applicazione del predetto portale del Federalismo Fiscale;
- dell'art.15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla Legge n.58/2019 che è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, attribuendo alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi (IMU, TASI ed Addizionale IRPEF);
- della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, n.2/df del 22 novembre 2019 che fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni che disciplinano la pubblicità e l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria;

## RITENUTO opportuno:

- confermare per l'anno 2020 le aliquote e la soglia di esenzione dell'Addizionale comunale all'IRPEF deliberate per l'anno 2019;
- adeguare il testo del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale all'I.R.P.E.F alle modifiche apportate in materia di pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli Enti Locali in materia tributaria, dall'art. 15bis del DL 30 aprile 2019, n. 34 sopraccitato, ed alla normativa sulla Privacy come meglio specificato di seguito nel dispositivo;

## VISTI:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

UDITI gli interventi dei Consiglieri come da Verbale di seduta;



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Gruppo Lega Salvini Premier), astenuti n. 2 (Gruppo Movimento Cinque Stelle), espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

## DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2020 le seguenti aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF deliberate per l'anno 2019 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 6 marzo 2019, secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche;

Scaglioni di reddito	Aliquote
Fino a 15.000,00 euro	0,45%
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	0,50%
Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro	0,78%
Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro	0,79%
Oltre 75.000,00 euro	0,80%

3. di confermare la soglia di esenzione di cui all'art. 2 comma 2, del "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF" per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale comunale IRPEF, non superiore ad € 12.000,00;
4. di adeguare il testo del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale all'I.R.P.E.F alle integrazioni dettate in materia di pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli Enti Locali in materia tributaria, dall'art. 15bis del DL 30 aprile 2019, n. 34 citato in premessa ed alla normativa sulla Privacy, regolamento che si allega al presente atto (Allegato 1) come parte integrante e sostanziale, apportando le seguenti modifiche:

- eliminazione dell'intero art.3 "Soglia di esenzione" che viene ora inserito nel corpo dell'art.2 che ora diventa "Determinazione delle aliquote e della soglia di esenzione dell'Addizionale comunale all'IRPEF", in particolare, il comma 1 del precedente art.3 diventa il comma 2 del novellato art.2., il comma 2 del vecchio art.2 diventa ora il comma 3, mentre i commi 2 e 3 del vecchio articolo 3 sono riuniti al comma 3 dell'art.2 in quanto la disciplina e l'efficacia della pubblicazione sono le stesse con riferimento sia alle aliquote dell'Addizionale che alla soglia di esenzione;

- modifica all'interno del comma 3 dell'art.2 dei riferimenti normativi che disciplinano la pubblicazione degli atti nel sito informatico del Ministero delle Finanze, togliendo il riferimento al Decreto ministeriale 31 maggio 2002 non più attuale;



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- il vecchio articolo 7 “Tutela dei dati personali” è diventato ora, a seguito dell’eliminazione dell’art.2 sopra descritto, l’art.6. Nel presente articolo è stato tolto il riferimento al Decreto legislativo n.196/2003 non più attuale ed esaustivo in materia di privacy, inserendo il seguente testo: “Il Comune di Rubiera garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché nella dignità delle persone fisiche, ai sensi della normativa europea e nazionale vigente.”;
5. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione e del Regolamento allegato, sul sito internet del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art.13, commi 15 e 15 bis, del D.L. n.201 del 2011 e della Circolare n.2/df del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  6. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Gruppo Lega Salvini Premier), astenuti n. 2 (Gruppo Movimento Cinque Stelle)

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

## **SI RENDE NOTO**

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Funzionario responsabile del Settore Programmazione economica e Partecipazioni, Dott.ssa Chiara Siligardi;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco  
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario  
AMORINI CATERINA



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

---

**Servizio SERVIZIO TRIBUTI**

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Sulla proposta n. 94/2020 del Servizio SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2020. ADOZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 21/02/2020

**IL RESPONSABILE**  
**(SILIGARDI CHIARA)**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

---

**Servizio SERVIZIO RAGIONERIA**

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Sulla proposta n. 94/2020 del Servizio SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2020. ADOZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 21/02/2020

**II RESPONSABILE  
(SILIGARDI CHIARA)**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)